



**Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa**

**MISURE DI STABILIZZAZIONE  
PER SITUAZIONI DI CRISI LOCALIZZATE**

25 Novembre 1993

**Serie "Programma di Azione Immediata", N.2**

Nota: Il presente documento è stato adottato alla 49<sup>a</sup> Seduta Plenaria del Comitato Speciale del Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza a Vienna il 25 novembre 1993 (vedere FSC/Giornale N.49).

DOC.FSC/2/96  
25 novembre 1993  
ITALIANO  
Originale: INGLESE

## MISURE DI STABILIZZAZIONE PER SITUAZIONI DI CRISI LOCALIZZATE

Considerate le sempre maggiori responsabilità della CSCE per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la soluzione pacifica delle controversie, potranno rendersi necessarie specifiche misure di stabilizzazione militarmente significative da applicare in situazioni di crisi localizzate per integrare e rafforzare le capacità delineate nel Capitolo III del Documento di Helsinki 1992. Tali misure, elaborate in base all'esperienza acquisita dalla CSCE, sosterebbero il processo politico di soluzione delle crisi, integrando altre disposizioni della CSCE per la riduzione dei rischi, la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi.

Pertanto, agendo in base al Capitolo V del Documento di Helsinki 1992, gli Stati partecipanti alla CSCE hanno adottato il seguente catalogo di misure di stabilizzazione per situazioni di crisi localizzate.

### I. CONCETTO E PRINCIPI DI APPLICAZIONE

1. Il catalogo delle misure di stabilizzazione per situazioni di crisi localizzate mira a facilitare il processo decisionale in seno ai competenti organi CSCE e la ricerca di misure specifiche per un'applicazione temporanea a sostegno del processo politico.
2. Il catalogo non è completo, nè esauriente e non esclude alcuna ulteriore misura specifica che possa essere elaborata in casi particolari.
3. Il catalogo non impegna alcuno Stato partecipante a concordare in una data situazione l'adozione di alcuna misura ivi contenuta. Esso non implica l'applicazione automatica nè alcuna priorità nella scelta di possibili misure. Tuttavia, esso indica la disponibilità degli Stati partecipanti ad esaminare in buona fede l'applicabilità di tali misure in una situazione specifica.
4. Tali misure di stabilizzazione potranno essere applicate singolarmente o in varie combinazioni, a seconda delle circostanze. La loro attuazione richiederà il coordinamento con le attività di mantenimento della pace e altre attività pertinenti. Molte di tali misure trarrebbero vantaggio dalla partecipazione di osservatori e/o monitori per scopi di verifica.
5. Tali misure di stabilizzazione saranno applicate secondo le specifiche esigenze di una data situazione. Per le modalità si dovrà tenere conto delle fondamentali esigenze di difesa e delle capacità degli Stati partecipanti e, se del caso, di altre parti coinvolte.
6. La scelta delle misure da applicare in ciascun caso sarà basata sulla decisione del competente organo CSCE incaricato di occuparsi di una data crisi, conformemente alla norma del consenso. La loro applicazione richiederà l'assenso preventivo e il supporto attivo delle parti coinvolte in una particolare situazione di crisi.
7. Le misure di natura militare saranno di norma applicabili alle forze armate coinvolte in una particolare situazione di crisi e appartenenti a tutte le parti rispettivamente coinvolte in tale situazione. In generale, la loro effettiva attuazione presuppone che non sia ancora iniziato un conflitto armato o che sia stato istituito un cessate il fuoco.

8. Nel considerare l'applicazione di una qualsiasi di tali misure per un'applicazione temporanea a sostegno del processo politico in quelle parti dei territori degli Stati partecipanti coinvolte in una crisi localizzata, il competente organo CSCE identificherà anche le parti coinvolte e, se necessario, qualsiasi parte terza, nonché la portata geografica dell'applicazione, il quadro temporale e le condizioni per la loro applicazione, il ruolo delle istituzioni e delle strutture CSCE e altre modalità di applicazione e attuazione.

9. Le parti coinvolte in una particolare situazione di crisi saranno identificate in ciascun caso conformemente alle pertinenti norme di diritto internazionale e alle disposizioni CSCE. Quando tali parti non sono Stati, la loro individuazione e successiva partecipazione ad un processo di prevenzione, gestione e/o soluzione di una crisi non ne modifica lo status.

10. Per l'attuazione di alcune di tali misure potranno essere necessari i buoni uffici o la funzione mediatrice di una parte terza, alla quale si affidano tutte le parti coinvolte in una particolare situazione di crisi. Il ruolo della parte terza potrà essere assunto dalla CSCE, da uno Stato o gruppo di Stati o da un'organizzazione/i, non coinvolti nel conflitto, che agiscono in base ai termini di un mandato della CSCE conformemente alle pertinenti disposizioni del Capitolo III del Documento di Helsinki 1992.

11. Il significato di nozioni o termini specifici nel catalogo (ad esempio, "unità militari" o "attività militari") non corrisponde necessariamente al significato contenuto nel Documento di Vienna 1992 sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e può essere adattato dal competente organo CSCE in dipendenza dalle esigenze di una particolare situazione.

## II. CATALOGO

### A. Misure di trasparenza

Le seguenti misure comportano la presentazione di differenti scambi di informazioni e/o notifiche, ogniqualvolta possibile per iscritto. A seconda delle circostanze, per la loro attuazione potrà rendersi necessaria l'assistenza di autorità della CSCE e/o di parti terze.

E' probabile che l'applicazione di tali misure sia efficace soprattutto nella fase di prevenzione o soluzione di una particolare situazione di crisi.

Tutte le modalità relative a tali misure, inclusa la loro area di applicazione e la loro effettiva portata, saranno decise da un competente organo CSCE, tenendo conto, fra l'altro, delle esigenze di una particolare situazione di crisi e dell'impatto che le misure potranno avere sulla situazione militare.

#### 1. Scambio di Informazioni Straordinario

- Trasmissione e/o aggiornamento di pertinenti dati comunicati nel contesto del Documento di Vienna 1992 da parte degli Stati partecipanti coinvolti in una particolare situazione di crisi e/o trasmissione di tali dati da parte delle parti coinvolte che non siano Stati;
- come appropriato, trasmissione da parte delle parti coinvolte di altre informazioni specifiche per una particolare situazione di crisi.

La portata dello scambio di informazioni disaggregate relative a una particolare situazione di crisi potrebbe essere diversa nelle varie fasi di una crisi e potrebbe includere:

- numero delle formazioni e delle unità militarmente significative e loro sedi stanziali, relativi sistemi d'arma e d'equipaggiamento e consistenza degli effettivi;
- informazioni dettagliate sulla struttura di comando, disaggregate fino al minimo livello ragionevolmente possibile;
- appropriata considerazione delle forze irregolari<sup>\*</sup>, qualora esistano.

2. Notifica di talune attività militari

- Notifica di talune attività militari nell'area della crisi da parte delle parti coinvolte:
  - il contenuto di tali notifiche potrebbe essere modellato sulle pertinenti disposizioni del Documento di Vienna 1992, e le relative modalità dovrebbero riguardare la data dell'effettiva trasmissione della notifica, le soglie e i tipi di attività da notificare.

3. Notifica di piani per l'acquisizione e lo spiegamento di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento

- Notifica di tipi e quantitativi dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento, nonché la fonte di approvvigionamento e il previsto periodo di consegna, la destinazione e lo spiegamento di tali sistemi, inclusa la designazione della/e unità ricevente/i.

Una misura complementare potrebbe essere:

- eventuali informazioni supplementari sulla fornitura di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento a parti coinvolte in situazioni di crisi.

B. Misure costrittive

L' applicazione delle seguenti misure presuppone la volontà politica di tutte le parti coinvolte di trovare una soluzione pacifica.

E' probabile che l'applicazione di tali misure sia efficace soprattutto nella fase di prevenzione o soluzione di una particolare situazione di crisi.

In ciascun caso di possibile applicazione, si deve considerare la relazione fra tali misure e le legittime esigenze di proteggere i confini statali.

---

\* L'espressione "forze irregolari" si riferisce a forze che non dipendono dal comando delle forze regolari.

L'assistenza di parti terze potrà agevolare l'attuazione e, in particolare, il monitoraggio delle seguenti misure.

1. Introduzione e supporto di un cessate il fuoco

- elaborazione di termini tecnici del cessate il fuoco;
- disimpegno delle forze;
- misure per assicurare l'attuazione delle disposizioni sul cessate il fuoco.

2. Costituzione di zone smilitarizzate

- limitazioni alla presenza o allo spiegamento di forze militarmente significative entro aree concordate dalle parti coinvolte;
- ritiro di forze militari da zone smilitarizzate;
- interdizione della presenza e dello spiegamento di una qualsiasi di tali forze entro zone smilitarizzate.

Nei casi suddetti:

- eccezioni per le forze che svolgono compiti di mantenimento della pace, umanitari o di altro genere, in base ad un mandato delle Nazioni Unite o della CSCE.

Misure complementari potrebbero includere:

- accordo a che non vengano spiegati armamenti pesanti con gittata fino alle zone smilitarizzate o fino ad altre aree concordate dalle parti coinvolte;
- ritiro di talune forze e di sistemi d'arma e di equipaggiamento delle parti coinvolte fino a posizioni a distanze concordate da zone smilitarizzate o da altre aree concordate dalle parti coinvolte.

Nei casi suddetti le gittate delle armi implicate potrebbero rappresentare un criterio per determinare tali distanze.

Altre misure da perseguire potrebbero includere:

- restrizioni (inclusi, se del caso, congelamenti) a spiegamenti entro più ampie distanze concordate da tali aree e zone, a carico di tutte le forze delle parti coinvolte;
- ritiro di forze armate in aree definite nelle retrovie;
- ritiro di forze armate nelle normali sedi stanziali del tempo di pace, definite nel Capitolo I del Documento di Vienna 1992 o, se del caso, in uno scambio di informazioni straordinario.

3. Cessazione di voli militari

- cessazione dei voli di aerei armati delle parti coinvolte su aree specificate o zone confinarie;
- cessazione dei voli di tutti gli aerei militari delle parti coinvolte, secondo la situazione sul terreno.

Nei casi suddetti:

- eccezioni per aerei che svolgano compiti di mantenimento della pace, umanitari o altri compiti pacifici in base a un mandato dell'ONU o della CSCE o che sia stato concordato da tutte le parti coinvolte in un conflitto;
- monitoraggio del controllo del traffico aereo da parte di osservatori CSCE per assicurare la cessazione dei voli di tutti gli aerei militari e il transito in condizioni di sicurezza di aerei per scopi di mantenimento della pace, umanitari o altri scopi pacifici. Per quanto concerne il controllo del traffico aereo militare, l'accesso degli osservatori CSCE sarà soggetto all'assenso della parte o delle parti in questione coinvolte.

4. Disattivazione di taluni sistemi d'arma

- Ritiro dal servizio attivo, in aree specificate, di taluni sistemi d'arma, in particolare di armamenti pesanti;
- quale misura complementare, deposito e/o ammassamento in aree specificate sotto il controllo di osservatori CSCE e/o di una parte terza.

5. Trattamento di forze irregolari

- Impegno degli Stati partecipanti e/o di parti coinvolte in una particolare situazione di crisi ad intraprendere iniziative adeguate e pertinenti volte a subordinare le forze irregolari che operano nell'area della crisi al comando delle forze regolari delle parti coinvolte, e/o al disarmo e scioglimento di tali forze, preferibilmente in conformità di calendari concordati.

6. Limitazioni a talune attività militari

- Limitazioni e/o interdizione di talune attività militari, rilevanti per l'area delle crisi, da parte delle parti coinvolte;
- i tipi e i parametri delle limitazioni, nonchè la loro area di applicazione, dipenderanno dalla natura e dalle esigenze di una crisi;
- si dovranno prendere in considerazione parametri quali il numero degli uomini che partecipano a una data attività, e/o i quantitativi - totali o per categoria - di sistemi d'arma o di equipaggiamenti impegnati in tale attività.

## C. Misure per rafforzare la fiducia

Possibile coinvolgimento della CSCE e/o di parti terze con le parti coinvolte in una particolare situazione di crisi al fine di impegnare gradualmente queste ultime nel processo di attuazione di tali misure, mano a mano che aumenta il livello di fiducia.

### 1. Dichiarazioni pubbliche su questioni attinenti ad una particolare situazione di crisi

- Dichiarazioni pubbliche delle parti coinvolte secondo cui esse faciliteranno l'opera, ad esempio, di funzionari del Comitato Internazionale della Croce Rossa e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, diplomatici accreditati, controllori designati, osservatori, rapporteur, forze di mantenimento della pace, organizzazioni per gli aiuti umanitari, nonché rappresentanti dei mezzi d'informazione di massa, e offriranno loro tutta la possibile protezione secondo la natura dei loro compiti specifici;
- dichiarazioni pubbliche delle parti coinvolte in merito a questioni umanitarie, quali informazioni sui prigionieri di guerra (inclusi il numero e gli scambi di prigionieri di guerra);
- accordo fra le parti coinvolte per evitare dichiarazioni pubbliche che potrebbero intensificare il conflitto.

### 2. Osservazione di talune attività militari

- Invito da parte delle parti coinvolte di osservatori a talune attività militari nell'area della crisi.

### 3. Nuclei di collegamento

- Scambio di nuclei di collegamento permanenti, che abbiano disponibilità di comunicazioni dirette, fra comandi operativi locali:
  - possibilità di nuclei di collegamento multinazionali (con l'inserimento della CSCE e/o di parti terze).

### 4. Istituzione di linee di comunicazione dirette

- Istituzione di linee di comunicazione dirette ("linee calde") fra le rispettive capitali e/o fra i comandi operativi delle parti coinvolte. Si dovrebbero incoraggiare, in particolare a livello locale, il funzionamento e l'utilizzazione di tali linee calde 24 ore su 24.

### 5. Nuclei misti di esperti di sostegno alla gestione delle crisi

- Costituzione di nuclei misti incaricati di chiarire situazioni ambigue e/o controverse al fine di facilitarne la soluzione.

### 6. Commissioni o Nuclei di Coordinamento Misti

- Costituzione di commissioni o nuclei di coordinamento misti al fine di facilitare la soluzione di questioni tecniche militari e altre questioni tecniche derivanti dall'attuazione di misure concordate.

D. Misure di verifica dell'osservanza e valutazione

Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla verifica o alla valutazione dell'osservanza delle misure di stabilizzazione concordate, per chiarire situazioni ambigue, rafforzare la fiducia, evitare malintesi e fornire a ciascuna parte coinvolta assicurazioni circa le intenzioni pacifiche delle altre parti.

Tenuto conto della potenziale sfiducia fra le parti coinvolte, si potrebbe considerare, con particolare riguardo alle fasi iniziali di una crisi, la possibile verifica o valutazione dell'osservanza da parte di rappresentanti della CSCE e/o di una parte terza. La possibile partecipazione di parti direttamente coinvolte nella crisi richiede un tempestivo esame per instaurare contatti regolari e rafforzare la fiducia. Potrebbero essere costituiti organi di coordinamento locali o regionali, nell'ambito dei quali sarebbero anche rappresentate parti terze, per contribuire all'efficace attuazione di misure concordate.

Tutte le modalità di dettaglio di tali misure, incluse le loro specifiche aree di applicazione, devono essere adattate alle esigenze di una specifica situazione di crisi.

1. Valutazione dei dati forniti in sede di Scambio di Informazioni Straordinario

- Possibilità di visite di valutazione periodiche, destinate a verificare la validità dei dati forniti in sede di Scambio di Informazioni Straordinario.

2. Ispezioni

- Al fine di verificare l'osservanza delle misure di stabilizzazione concordate, ispezioni di specifiche attività, oggetti e/o installazioni, conformemente alle modalità del regime di verifica del Documento di Vienna 1992, ma - a seconda delle circostanze e di accordi specifici delle parti coinvolte - possibilmente più intrusive di quelle previste da tale regime.

3. Verifica dell'osservanza delle disposizioni sulle zone smilitarizzate

- Stazionamento di osservatori permanenti (della CSCE e/o di parti terze) lungo i confini o lungo e/o entro i limiti di zone smilitarizzate.

4. Verifica degli armamenti pesanti

- Verifica delle misure di stabilizzazione concordate concernenti taluni sistemi d'arma, in particolare armamenti pesanti, inclusi il monitoraggio e/o le ispezioni della loro disattivazione, ridispiegamento o ritiro da depositi.

5. Ispezioni su sfida

- Ispezioni su sfida, riguardo aree specificate, quale mezzo di verifica più rigoroso e intrusivo per chiarire qualsiasi questione che abbia suscitato dubbi

sull'osservanza di misure concordate e in tal modo contribuire alla sua soluzione;

Il regime delle ispezioni su sfida deve includere:

- disposizioni sul diritto al rifiuto e sulla protezione di installazioni sensibili;
- possibilità di effettuazione di ispezioni su sfida da parte della CSCE e/o di parti terze;
- modalità di dettaglio commisurate alle esigenze di una specifica situazione di crisi.

6. Regime di osservazione aerea

- Effettuazione di sorvoli condotti da una parte terza, con l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle parti coinvolte, miranti a verificare l'osservanza delle misure di stabilizzazione concordate e a rafforzare la fiducia (integrati da voli organizzati dalla CSCE);
- possibilità di utilizzare procedure e misure concordate nell'ambito del Regime Cieli Aperti.

Per ulteriori informazioni  
sull'Organizzazione per la Sicurezza e la  
Cooperazione in Europa e le sue attività:

Segretariato OSCE  
Kärntner Ring 5-7  
A-1010 Vienna (Austria)  
Telefono: (+431) 514 36-0  
Telefax: (+431) 514 36-99  
E-mail INTERNET address:  
pm-dab@osce.org.at

Per altre copie del presente documento e per  
altri testi pubblicati dall'OSCE:

Ufficio di Praga del Segretariato dell'OSCE  
Rytířská 31  
CZ-110 00 Prague 1 (Czech Republic)  
Telefono: (+422) 216 10-217  
Telefax: (+422) 2422 38 83 or 2423 05 66  
E-mail INTERNET address:  
osceprag@ms.anet.cz